



ORDINANZA DI RIMOZIONE CANCELLO

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE EDILIZIA PRIVATA

VISTA l'Ordinanza emessa dal TAR Lazio, sez. II Ter, nel procedimento r.g. n. 16270/2019 con la quale veniva ordinato di rimuovere un primo cancello apposto a chiusura del varco di ingresso al Borgo di Pratica di Mare;

CONSIDERATO che in data 06.08.2020 sono stati eseguiti i lavori in danno per la rimozione del cancello di ingresso al Borgo di pratica di Mare, Determina n. 962 del 04.08.2020, giusta Ordinanza n. 90 del 27.07.2020;

RICHIAMATA la comunicazione di avvio del procedimento per violazioni urbanistico-edilizie (Art. 7 e 8 della Legge n° 241 del 07/08/1990) prot. 79047 del 06.08.2020 a seguito di accertamento di presunta violazione urbanistico-edilizia avvenuto con sopralluogo del 06.08.2020 (come da istruttoria prot. n. 79039 del 06.08.2020) per l'apposizione di un secondo cancello di natura precaria;

CONSIDERATO che da proprie verifiche d'ufficio è emerso che la proprietà del Borgo di Pratica di Mare afferisce anche a soggetti terzi diversi dalla Soc. Nova Lavinium;

CONSIDERATO che da ricerche effettuate presso l'amministrazione, con delibera di C.C. n° 59 del 22.10.1951, di revisione e aggiornamento della toponomastica del centro abitato di Pomezia, della frazione di Ardea e Frazione di Pratica di Mare, si approva il nuovo elenco di Vie e Piazze, nella quale risultano presenti le denominazioni attuali delle sedi stradali interne al borgo;

PRESO ATTO che sulla questione delle proprietà delle sedi viarie del Borgo di Pratica di Mare è pendente un giudizio e l'udienza Tar è stata fissata al 23 marzo 2021 (ordinanza Tar Lazio N. 04874/2020 REG.PROV.CAU. N. 16270/2019 REG.RIC.);

VISTA inoltre la causa civile pendente presso il Tribunale Civile di Velletri sez. II – R.G. n. 7870/2019, tesa ad "accertare e dichiarare la titolarità giuridica delle strade, delle vie e delle piazze interne al Borgo di Pratica di Mare per riconsegnare dette strade al libero godimento della cittadinanza";

RITENUTO che nelle more del giudizio pendente, si deve ragionevolmente prendere atto di ciò che storicamente si è fatto come uso delle vie del Borgo di Pratica di Mare quale patrimonio dell'Ente, tant'è che ciò che si rileva non è la proprietà che sarà oggetto di giudicato ma l'uso pubblico, suffragato nel tempo anche dalla presenza all'interno del Borgo di esercizi commerciali autorizzati dal Comune e da altre attività di servizio pubblico riguardanti manutenzioni stradali e di reti primarie, nonché la raccolta di rifiuti e la pulizia stradale di servizi eseguiti a carico dell'amministrazione comunale.

CONSIDERATO che in data 13.08.2020 veniva emessa ordinanza n. 105 con la quale la quale si sospendevano i lavori e l'efficacia della C.I.L.A. prot. n. 19596 del 18.02.2020 (ai sensi dell'art. 21 nonies l.241/1990) e nelle more della definizione del giudizio del Tar Lazio e del Tribunale Civile di Velletri sopra richiamati, veniva inibita ogni attività edilizia sulle vie e piazze interne al Borgo di Pratica di Mare a salvaguardia del pubblico interesse;

PRESO ATTO, per quanto specificato ai punti precedenti, che la soc. NOVA LAVINIUM srl non ha attualmente dimostrato la titolarità giuridica delle aree censite al catasto come enti urbani, e che la stessa è stata soggetta a sanzioni normate dal Dlgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. ai sensi dell'art. 20, per l'occupazione delle sedi stradali tramite l'apposizione del secondo cancello anche se di natura precaria;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni;

Visti gli atti d'ufficio;

Visti i regolamenti e gli strumenti urbanistici comunali;

Viste le norme regionali in materia;

ORDINA

Per le motivazioni riferite in premessa, alla signora **DE MARCO Maria Grazia**, nata a Taranto il 19.05.1960 – CF. DMRMGR60E59L049C, in qualità di legale rappresentante e alla **Soc. NOVA LAVINIUM SRL**, con sede in Piazza Camillo Borghese, 14 – Pomezia – CF. 03908661006, **entro il 31.08.2020**

LA RIMOZIONE DEL CANCELLO POSTO A CHIUSURA DEL VARCO DI ACCESSO AL BORGO DI PRATICA DI MARE

AVVERTE

Che in caso di inottemperanza all'ordine sopra impartito, se il proprietario è anche responsabile dell'abuso, il bene e l'area di sedime, nonché quella accessoria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti gratuitamente al patrimonio del Comune, qualora il responsabile dell'abuso è persona diversa dal proprietario dell'area, si procederà, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. n° 15/2008, alla sola demolizione delle opere abusive con spese a carico dei responsabili dell'abuso.

Copia del presente provvedimento, unitamente agli atti che ne hanno determinato la sua emissione, vengono trasmessi all'Autorità Giudiziaria per quanto di propria competenza.

La Polizia Municipale e gli altri Agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Lazio nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente, ai sensi della Legge n° 241 del 07/08/1990 e s.m.i., oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica della presente, ai sensi del D.P.R. n° 1199 del 24/11/1971.

La presente, in ossequio alla disposizione del Segretario Generale del 21.06.2012 prot. 49636 ai sensi della Legge 69/2009 e s.m.i., verrà pubblicata sull'Albo on-line consultabile nel sito internet istituzionale del Comune di Pomezia.

La presente va notificata a mezzo PEC:

- Alla **NOVA LAVINIUM srl** – PEC: nova.lavinium@legalmail.it

La presente va notificata a mezzo protocollo informatico:

- alla **Polizia Locale - Sede**

IL DIRIGENTE

Arch. Vincenzo Rosario ROBUSTO

*(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)*

